



CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Regolamento per il funzionamento dell'assemblea dei Presidenti degli Ordini professionali

Approvato con deliberazione n. 8/C del 15/04/2019

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI**

**Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini professionali, di seguito denominata Assemblea, prevista dall'articolo 19 bis dello Statuto Camerale.

**Art. 2
FINALITÀ E COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dei Presidenti degli Ordini esprime il rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio Camerale.
2. Svolge inoltre funzioni consultive su iniziativa del Consiglio e della Giunta Camerale, formulando giudizi e/o valutazioni, indirizzati alla Camera di Commercio e relativi alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo delle professioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Assemblea è priva di autonomi poteri di spesa.

**Art. 3
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. Fanno parte dell'Assemblea i Presidenti pro tempore degli Ordini professionali, con sede nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Brescia, in rappresentanza delle seguenti categorie:
 - medici-chirurghi ed odontoiatri
 - veterinari
 - farmacisti
 - chimici e fisici
 - delle professioni infermieristiche
 - della professione di ostetrica
 - dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione
 - dottori agronomi e dottori forestali
 - agrotecnici e agrotecnici laureati
 - architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
 - avvocati e procuratori
 - consulenti del lavoro
 - dottori commercialisti ed esperti contabili
 - geometri e geometri laureati
 - ingegneri
 - notai
 - periti agrari e periti agrari laureati
 - periti industriali e periti industriali laureati
2. La carica di componente dell'Assemblea è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

**Art. 4
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

1. Presiede l'Assemblea il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato, senza diritto di voto.

2. Nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti il Presidente:
 - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea;
 - b) convoca l'Assemblea;
 - c) dirige i lavori dell'Assemblea;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti all'Assemblea;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori dell'Assemblea e di sciogliere la riunione quando si verificano turbative che ne rendano impossibile la prosecuzione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, o suo delegato, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età tra i presenti.

Art. 5
CESSAZIONE E DECADENZA DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

1. La perdita della carica di Presidente dell'ordine professionale comporta automaticamente la cessazione della carica e la sostituzione con il nuovo Presidente dell'Ordine.
2. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del consigliere camerale designato dall'Assemblea, il Presidente della Camera di Commercio né dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale e convoca, entro dieci giorni l'Assemblea per la designazione del nuovo consigliere.

Art. 6
CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente della Camera di Commercio, o su richiesta di almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti l'Assemblea, con l'ordine del giorno, via PEC, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata entro quarantotto ore prima della seduta.
3. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta dell'Assemblea vengono inviati ai componenti l'Assemblea, unitamente alla convocazione oppure a mezzo mail ordinaria.
4. L'eventuale ritardato o irregolare invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente dell'Assemblea interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.

Art. 7
SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

1. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un funzionario da questi delegato.
2. L'Assemblea si riunisce presso la sede camerale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. I componenti l'Assemblea hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Art. 8
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in altra ora o giorno, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.
2. La designazione del rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio Camerale avviene con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, si procede con una nuova votazione entro un'ora.
3. Il Presidente comunica al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dall'Assemblea, nei termini previsti dall'art. 8 c. 6 del DM 156/2011.

4. In assenza di designazione vi provvede il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 6, secondo periodo della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.
5. L'Assemblea esprime inoltre i pareri richiesti dagli organi camerali con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il parere è reso nel termine di 30 giorni dalla richiesta. La votazione è a scrutinio palese per alzata di mano e, in caso di parità di voti, si procede con una nuova votazione entro un'ora.
6. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato, comunque per un tempo non superiore a due ore.
7. Sia il Presidente che i componenti presenti possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi.
8. La proposta è accettata se nessuno si oppone. In caso contrario i componenti votano per alzata di mano.

**Art. 9
VERBALE DELLA SEDUTA**

1. Il verbale della seduta documenta il resoconto dell'andamento della seduta, riportando l'oggetto delle discussioni, i nomi e la sintesi degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le deliberazioni assunte, con indicazione del voto espresso.
2. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è inviato ai componenti dell'Assemblea con la fissazione di un termine per esprimere rilievi o contestazioni.

**Art. 10
PARTECIPAZIONI AI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

1. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche.
2. Può partecipare il personale della Camera di Commercio, la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima, nonché le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

**Art. 11
OBBLIGO DI ASTENSIONE**

1. I componenti l'Assemblea, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I componenti l'Assemblea obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

**Art. 12
NORME TRANSITORIE E DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento ai principi ed alle norme del Regolamento del Consiglio Camerale, approvato con deliberazione n° 18 del 2.12.2008.

**Art. 13
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'apposito Regolamento camerale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.